



Prot. n. 1911/SS

Aosta, 13 febbraio 2023

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PERSONALE SCOLASTICO

VISTA la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalle successive n. 1357 in data 14 dicembre 2020 e n. 110 in data 08 febbraio 2021;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 511 in data 9 maggio 2022, concernente il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

RICHIAMATO il decreto della Dirigente del Personale Scolastico prot. n. 5078 del 27 marzo 2017, con il quale, in ottemperanza all'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) n. 8288/2016, pubblicata in data 27 dicembre 2016, è stato disposto, nelle more del relativo giudizio di merito, l'inserimento con riserva nelle graduatorie regionali ad esaurimento di terza fascia per l'accesso a posti di insegnamento nelle istituzioni scolastiche di scuola dell'infanzia e di scuola primaria della Valle d'Aosta dei soggetti destinatari dell'ordinanza medesima, indicati nel predetto decreto di esecuzione prot. n. 5078/2017;

VISTE le graduatorie regionali ad esaurimento relative alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria approvate in via definitiva, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con i propri decreti prot. n. 16410 e n. 16411 del 28 luglio 2022 e ripubblicate con decreto prot. 18005 del 31 agosto 2022 in seguito all'esecuzione del decreto del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione terza bis) n. 5986/2022, pubblicato il 28 luglio 2022, con il quale è stato dichiarato estinto per perenzione il ricorso R.G. n. 9461/2016;

ATTESO che nelle suddette graduatorie regionali ad esaurimento relative alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria ripubblicate con decreto prot. n. 18005/2022, è inclusa, con riserva giurisdizionale, la ricorrente FABIOLE-NICOLETTO Sara, individuata nel sopracitato decreto prot. n. 5078/2017;

ATTESO, inoltre, che le altre due ricorrenti SANTO Glenda e COMMODO Deborah Nadia non sono incluse nelle sopracitate graduatorie regionali ad esaurimento relative alla scuola primaria ripubblicate con decreto prot. n. 18005/2022, a seguito del depennamento disposto, rispettivamente, con decreto prot. n. 11722 del 29 luglio 2020 e con decreto prot. n. 13640 del 28 luglio 2021 per effetto dell'assunzione a tempo indeterminato nella scuola primaria dal 1° settembre 2019 e dal 1° settembre 2020;



VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio) n. 15280/2022, pubblicata il 17 novembre 2022 e trasmessa a questa Struttura dall'Avvocatura regionale con nota prot. n. 4084 del 30.12.2022, resa a definizione del giudizio R.G. n. 11357/2016, con la quale il ricorso presentato dalle interessate è stato rigettato;

CONSIDERATO che, stante l'avvenuto depennamento delle ricorrenti SANTO Glenda e COMMOD Deborah Nadia già disposto con i soprarichiamati decreti prot. n. 11722/2020 e prot. n. 13640/2021, la sentenza n. 15280/2022 deve essere eseguita unicamente nei confronti della ricorrente FABIOLE-NICOLETTO Sara;

ATTESO che, per effetto della suddetta sentenza n. 15280/2022, la riserva giurisdizionale apposta all'inclusione della ricorrente FABIOLE-NICOLETTO Sara, destinataria della soprarichiamata ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) n. 8288/2016 pubblicata il 27.12.2016, deve essere sciolta in senso negativo, con conseguente depennamento della stessa dalle graduatorie regionali ad esaurimento di scuola dell'infanzia e di scuola primaria;

CONSIDERATO, quindi, che anche l'analoga riserva giurisdizionale apposta all'eventuale inclusione della medesima nella prima fascia delle graduatorie d'istituto deve essere sciolta in senso negativo, con conseguente depennamento della stessa dalla prima fascia delle graduatorie costituite ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale n. 60 del 10 marzo 2022 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;

ATTESO che la ricorrente FABIOLE-NICOLETTO Sara è stata assunta, con riserva giurisdizionale, dalla graduatoria regionale ad esaurimento relativa alla scuola primaria, ripubblicata con il decreto prot. n. 18005 del 31 agosto 2022, con rapporto di lavoro a tempo determinato avente scadenza il 30 giugno 2023;

VISTO l'articolo 4, comma 1-bis, del decreto legge 12.7.2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9.8.2018, n. 96, come sostituito dall'articolo 1-quinques del decreto legge 29.10.2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20.12.2019, n. 159, recante disposizioni in ordine all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali relative all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni;

DECRETA

- 1) Per quanto esplicitato nelle premesse, in esecuzione della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio) n. 15280/2022 pubblicata il 17 novembre 2022:
 - a) la sig.ra FABIOLE-NICOLETTO Sara inclusa con riserva giurisdizionale nelle graduatorie regionali ad esaurimento di terza fascia per l'accesso a posti di insegnamento nelle istituzioni scolastiche di scuola dell'infanzia e di scuola primaria della Valle d'Aosta, ripubblicate con proprio decreto prot. n. 18005 del 31 agosto 2022, è depennata dalle medesime graduatorie di inclusione;
 - b) l'interessata è conseguentemente depennata dalla prima fascia delle graduatorie di istituto dell'infanzia e primaria delle istituzioni scolastiche della Valle d'Aosta, ove la stessa risulti eventualmente inserita con analoga riserva giurisdizionale;
 - c) ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, del decreto legge 12.7.2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9.8.2018, n. 96, come sostituito dall'articolo 1-quinques del decreto legge 29.10.2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20.12.2019, n. 159, il rapporto di lavoro a tempo determinato richiamato in premessa cesserà alla scadenza naturale del 30 giugno 2023.



- 2) Il presente decreto è pubblicato in data odierna sul sito informatico istituzionale www.scuole.vda.it nella sezione "Docenti - Graduatorie ad esaurimento - 2022/2023 - 2023/2024".
- 3) La predetta pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dell'interessata a tutti gli effetti.



IL DIRIGENTE
Fulvio CENTOZ
(documento firmato digitalmente)

